



## COMUNICATO SINDACALE UNITARIO

A seguito della diramazione, da parte delle istituzioni scolastiche capofila, delle mail avente per oggetto:

**“Piano per la formazione dei docenti 2016-2019-Ambito territoriale 21/22  
Iscrizione dei docenti ai corsi di formazione a.s.2016/2017”**

sono pervenute alle scriventi OO.SS. numerose richieste di chiarimento in merito,

pertanto si ritiene utile ribadire che:

1) **Ai sensi del c. 124 della L. 107/2015** la formazione in servizio dei docenti con contratto a tempo indeterminato è: *obbligatoria, permanente e strutturale*;

2) ai sensi del medesimo comma: *le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche*

3) **Ai sensi della nota Miur n. 2915 del 15/09/2016** le scuole sono tenute a pianificare attività di formazione per il personale scolastico coerenti con le priorità di cui sopra e afferenti alle aree elencate nella nota stessa:

(Autonomia organizzativa e didattica - Didattica per competenze e innovazione metodologica - Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento - Competenze di lingua straniera - Inclusione e disabilità - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale - Scuola e Lavoro - Valutazione e miglioramento)

4) ai sensi della medesima nota: *le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.*

5) nonché: *le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall'*

*Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L'attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione.*

**Dal Piano Nazionale di Formazione, adottato con D.M. 797 del 19 ottobre 2016** emerge che:

6) *Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.*

7) *Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione **può essere utile fare riferimento** a standard esistenti, come il **sistema dei CFU** universitari e professionali.*

8) *Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole*

9) *Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla necessità di **garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico**, diversamente modulabile nel triennio.*

10) **Ai sensi dell'art. 64 c. 2 e 3 del CCNL 2006-2009 tutt'ora vigente:**  
*Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.*

*Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è **considerato in servizio a tutti gli effetti**. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.*

11) ai sensi del medesimo articolo c. 5:

*Gli insegnanti hanno **diritto alla fruizione di cinque giorni** nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione **con l'esonero dal servizio e con sostituzione** ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.*

**Pertanto, dalla normativa suesposta, si evince che:**

- il Piano di Formazione proposto ai docenti si configura come un atto dovuto dall'amministrazione in conseguenza degli obblighi normativi derivanti dalla L. 107/2015;
- per i docenti sussiste l'obbligo a partecipare ad attività di formazione coerenti con le scelte deliberate dal Collegio Docenti;
- come ribadito al punto 4 esso non si configura nessun obbligo a partecipare ad un monte ore minimo, rimanendo tale l'obbligatorietà esclusivamente in capo ad una quantificazione oraria deliberata nel Collegio Docenti;
- le 25 ore previste per modulo formativo si riferiscono all'indicazione desunta dal Piano di Formazione Nazionale (di cui sopra al punto 7) e mutate dal sistema dei crediti universitari (CFU), che costituiscono un semplice parametro indicativo non configurando, in ogni caso, un obbligo per la validità dei corsi medesimi.
- essendo tutt'ora vigente il CCNL (di cui ai punti 10 e 11) la formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.  
I docenti hanno inoltre diritto a fruire di 5 giorni di permesso per partecipare alle attività di formazione.

Rimini, 8 aprile 2017

**FLC CGIL    CISL SCUOLA    UIL SCUOLA    SNALS**

**RIMINI**